

CLXXXIX SEDUTA

GIOVEDÌ 18 GIUGNO 1959

Presidenza del Presidente CERIONI

INDICE

Assenze per più di cinque giorni	3625
Interpellanze e interrogazione (Annunzio)	3625
Legge regionale 17 maggio 1957: «Disciplina ed incoraggiamento della silvicoltura ed in particolare della sughericoltura», rinviata dal Governo centrale (Discussione e riapprovazione con modifiche):	
PRESIDENTE	3625-3632
SOTGIU GIROLAMO, relatore	3626-3632
CADEDDU, Assessore all'agricoltura e foreste	3627
(Votazione segreta)	3632
(Risultato della votazione)	3633
Proposta di legge nazionale: «Concessione alla Amministrazione finanziaria della facoltà di ridurre il reddito o valore accertato agli effetti delle imposte dirette, divenuto definitivo per mancato reclamo, qualora l'accertamento eseguito risulti manchevole o erroneo». (11) (Discussione e approvazione):	
PIRASTU	3633
COVACIVICH	3634
STARA, relatore	3635
CONTU, Assessore ai trasporti, viabilità e turismo	3636
(Votazione segreta)	3632
(Risultato della votazione)	3637

La seduta è aperta alle ore 11.

ASARA, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Assenze per più di cinque giorni.

PRESIDENTE. Comunico i nomi dei consiglieri che si sono astenuti dall'intervenire alle

sedute per più di cinque giorni consecutivi: Milia Dino, sesta assenza.

Annunzio di interpellanze e di interrogazione.

PRESIDENTE. Si dia annunzio delle interpellanze e della interrogazione pervenute alla Presidenza.

ASARA, Segretario:

« Interpellanza Pernis sugli ammassi di contingenza del grano duro ». (214)

« Interpellanza Pirastu sulle opere pubbliche nel Comune di Guspini ». (215)

« Interrogazione Cottoni - Medda sulla intensificazione della linea marittima Portotorres-Genova ». (659)

Discussione e riapprovazione con modifiche della legge regionale 17 maggio 1957: «Disciplina ed incoraggiamento della silvicoltura ed in particolare della sughericoltura», rinviata dal Governo centrale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della legge regionale 17 maggio 1957: « Disciplina ed incoraggiamento della silvicoltura ed in particolare della sughericoltura », rinviata dal Governo centrale; relatore l'onorevole Girolamo Sotgiu. E' all'ordine del giorno anche il disegno di legge: « Provvidenze per ripristinare la produttività dei soprassuoli boschivi danneggiati da incendio ed incrementare la sughericoltura », il quale di-

segno di legge, come è noto, è uno stralcio della legge rinviata. Prego perciò il relatore e l'Assessore di voler, nei loro interventi, pronunciarsi anche in merito a tale provvedimento.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno è iscritto a parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Girolamo Sotgiu, relatore.

SOTGIU GIROLAMO (P.C.I.), relatore. Credo, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, che potrò rapidamente esaurire il mio compito limitandomi alle risultanze della discussione svoltasi in Commissione, che sono di per se esaurienti.

La legge regionale in esame è stata rinviata dal Governo con una serie di rilievi relativi agli artt. 5, 7, 8, 19, 23 e 24. Alcuni dei rilievi riguardano in modo specifico la competenza regionale in materia di organizzazione del servizio antincendi, mentre quello all'articolo 23 afferma un contrasto con i principi dell'ordinamento dello Stato in fatto di misure tributarie. Per l'articolo 24 si rileva, invece, che esso invade il magistero punitivo, riservato allo Stato. Infine, la legge viene rinviata anche perchè in contrasto con l'articolo 81 della Costituzione in quanto non viene previsto uno stanziamento specifico.

La Commissione, posta dinanzi a questi rilievi del Governo, alcuni li ha senz'altro respinti, mentre altri, invece, li ha dovuti riconoscere. Ha respinto i rilievi che riguardano la competenza della Regione in materia di organizzazione del servizio antincendi in considerazione del fatto che tale competenza è implicita in quella primaria prevista dall'articolo 3, lettere c) e d), nelle materie di polizia locale urbana e rurale, e di agricoltura e foreste. Riconosciuta questa competenza, non resta al Consiglio regionale che respingere i rilievi mossi dal Governo. D'altra parte, altre leggi, che disciplinano questa materia, sono state approvate dal Consiglio e sono oggi operanti.

Del pari, sembrano infondati i motivi addotti contro l'articolo 5 e l'articolo 19, perchè, in ambedue i casi, non si tratta di recezione di

una legge nazionale, come il Governo afferma, ma di un puro e semplice riferimento a scopo esplicativo.

La Commissione ha affermato invalidi anche i rilievi addotti nei confronti dell'articolo 23 e dell'articolo 24, e tuttavia ha creduto opportuno adottare una modifica dei due articoli. L'articolo 23 dice: « L'Amministrazione regionale è autorizzata ad eseguire la lotta contro i parassiti della sughera ed a richiedere un concorso da parte del proprietario nella misura del 20 per cento della spesa sostenuta ». In realtà, non si indicano le modalità attraverso le quali questo 20 per cento viene acquisito, il che invece è necessario specificare perchè la norma possa essere compiutamente operante.

L'articolo 24 dice: « Per le infrazioni e le disposizioni della presente legge si osservano la procedura e le sanzioni previste dalle leggi vigenti ». Ora, se si tratta di reati già configurati dalla legislazione vigente, è superfluo parlarne; se invece si intende ipotizzare nuovi tipi di reato, bene sappiamo che tale competenza la Corte Costituzionale non ce l'ha riconosciuta. Quindi, sembra effettivamente opportuno accettare il rilievo governativo e modificare l'articolo.

Infine, va notato che il rilievo mosso all'articolo 26, il quale fissa le spese occorrenti « per l'attuazione della presente legge », va accettato, perchè i capitoli 17 e 185 indicati nel testo sono attinenti a diversa materia. E' opportuno, perciò, riferirsi ad un altro capitolo.

Queste sono le conclusioni espresse ad unanimità dalla Commissione prima, la quale ha quindi rinviato la legge alla Commissione agricoltura ed alla Commissione finanze affinché procedessero alle opportune modifiche di competenza. Essendo state apportate le modifiche, la legge risulta ora — come dire? — perfetta. Naturalmente, non si tratta più di una legge riapprovata integralmente, ma di una nuova legge che comincia un suo nuovo *iter* legislativo, e che quindi può ancora essere rinviata dal Governo.

Io ritengo che il Consiglio dovrebbe approvare la legge nel testo definitivamente proposto dalle Commissioni. Vorrei solo osservare che

è necessario modificare ancora una volta l'articolo 26, laddove ci si riferisce al bilancio regionale del 1957, perchè oggi noi dobbiamo, per forza di cose, fare riferimento al bilancio del 1959.

Voglio aggiungere, infine, che, qualora il Consiglio approvasse la legge rinviata dal Governo, cadrebbe automaticamente la possibilità di approvare il disegno di legge numero 10 perchè, come già abbiamo più volte rilevato, questo non rappresenta altro che uno stralcio dei provvedimenti contenuti nella legge stessa. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'agricoltura e foreste.

CADEDU (D.C.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. La Giunta è favorevole, per i motivi esposti dal relatore, alla riapprovazione della legge rinviata con le modifiche apportate dalle Commissioni. E' anche dell'avviso che il disegno di legge numero 10 non debba essere approvato, in quanto ha per oggetto la materia già regolata compiutamente dalla legge anzidetta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli della legge regionale rinviata. Chi lo approva alzi la mano.
(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 1.

ASARA, *Segretario*:

Art. 1

I terreni con soprassuolo boschivo — esclusi quelli con cespugliame della bassa macchia mediterranea — con chiome interessanti con la proiezione almeno il 50 per cento della superficie del terreno, o che comunque comprendano più di cento piante o ceppaie per ettaro, in considerazione della protezione che offrono al suolo, possono essere sottoposti al vincolo idrogeologico.

Sono considerati alberatura sparsa, ancorchè presentino i requisiti di cui al precedente com-

ma, i soprassuoli interessanti una superficie inferiore ad un ettaro.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 2.

ASARA, *Segretario*:

Art. 2

L'applicazione del precedente articolo è subordinata alla notificazione del vincolo ai singoli proprietari interessati da parte degli organi forestali.

Entro sessanta giorni da tale notifica, gli interessati possono fare richiesta motivata all'Amministrazione regionale per ottenere l'esclusione dal vincolo dei terreni.

L'Assessore all'agricoltura deve decidere sulla domanda, con suo decreto, sentito il Comitato tecnico regionale per l'agricoltura, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

La richiesta di esclusione dal vincolo non sospende l'applicazione del medesimo.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 3.

ASARA, *Segretario*:

Art. 3

Tutti i terreni con soprassuolo boschivo di cui all'articolo 1, essendo vincolati per scopi idrogeologici, devono essere sfruttati in base alle prescrizioni di massima ed a quelle di polizia forestale vigenti.

Ai terreni con soprassuolo boschivo di cui all'art. 1 si applicano le disposizioni della presente legge e quelle stabilite con leggi dello Stato, purchè non in contrasto con la medesima.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

ASARA, Segretario:

Art. 4

Nei terreni di cui all'art. 1 è consentito il pascolo del bestiame, comprese le capre, salve le seguenti limitazioni:

a) nei boschi di nuovo impianto o sottoposti a taglio generale o parziale, oppure distrutti dagli incendi, non può essere concesso il pascolo prima che lo sviluppo delle giovani piante e dei nuovi virgulti sia tale da escludere ogni pericolo di danno;

b) nei boschi adulti troppo radi e deperienti, a seguito di deliberazione della Camera di commercio, industria e agricoltura, su proposta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, può essere altresì vietato il pascolo fino a che venga assicurata la ricostituzione dei boschi stessi.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

ASARA, Segretario:

Art. 5

Durante il periodo 15 giugno - 30 settembre è vietato accendere fuochi per qualsiasi motivo nei terreni di cui all'art. 1.

I conduttori di fondi confinanti con terreni di cui all'art. 1, i quali durante detto periodo volessero accendere fuochi sul proprio fondo, devono darne avviso al proprietario del terreno ricoperto da soprassuolo boschivo almeno tre giorni prima della data stabilita per l'accensione.

Chiunque esercita attività da cui possa derivare pericolo di incendio per un terreno boschivo ubicato a distanza inferiore ai cento metri, è obbligato, durante il suddetto periodo, a tenere costantemente ripulita da qualsiasi vegetazione e dissodata una striscia di terreno larga almeno cinque metri, ed opportunamente disposta in modo da evitare qualsiasi pericolo di incendio.

Restano salve tutte le altre disposizioni in materia ed in particolare quelle del regolamento relativo alla prevenzione degli incendi approvato con R.D.L. 14 luglio 1898, n. 368, purchè non in contrasto con le norme della presente legge.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

ASARA, Segretario:

Art. 6

L'Amministrazione regionale per favorire l'incremento della silvicoltura è autorizzata:

a) a concedere un contributo fino al 75 per cento della spesa occorrente — oltre alla direzione tecnica gratuita — per la esecuzione dei lavori di rimboschimento o ricostituzione dei boschi gravemente deteriorati;

b) a concedere gratuitamente i semi e le piantine in aggiunta alle precedenti provvidenze.

La liquidazione dei sussidi e contributi previsti nel presente articolo viene effettuata per due terzi all'atto del collaudo dei lavori, e per un terzo allo scadere del terzo anno successivo al collaudo medesimo sempre che il soprassuolo si trovi in soddisfacenti condizioni vegetative.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

ASARA, *Segretario*:

Art. 7

L'Amministrazione regionale è autorizzata:
a) ad effettuare il censimento delle zone per le quali sia particolarmente necessario predisporre un organico programma di opere per la difesa del suolo attraverso il rimboschimento;

b) a concedere contributi fino al 60 per cento della spesa occorrente — stabilita dall'Ispettorato ripartimentale forestale competente — a favore di privati ed enti pubblici per l'esecuzione delle seguenti opere: apertura di viali parafuoco, diciocciamento di sottoboschi, costruzione di muri divisorii o di confine, apertura di strade di esbosco, costruzione di torri di avvistamento incendi, fabbricati di servizi, ed ogni altra opera utile per la difesa antincendi dei boschi e per il miglior governo del soprassuolo.

L'esecuzione di dette opere nei boschi comunali può essere effettuata, d'intesa con l'Amministrazione comunale interessata, direttamente dall'Amministrazione regionale.

Sempre a cura dell'Amministrazione regionale possono essere eseguite opere ed opportunamente organizzati altri servizi di interesse generale per una organica attività di prevenzione e repressione degli incendi nelle campagne.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 8.

ASARA, *Segretario*:

Art. 8

Le Amministrazioni comunali, o consorzi di proprietari appositamente costituiti, che intendano predisporre una organica lotta preventiva contro gli incendi estivi, possono ottenere dall'Amministrazione regionale un contributo fino al 50 per cento della spesa riconosciuta necessaria per acquisto di materiale speciale antincendi e, in caso di sinistro, un contributo

non superiore al 30 per cento della spesa sostenuta per le operazioni di estinzione.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 9.

ASARA, *Segretario*:

Art. 9

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare terreni da rimboschire o già boscati per incorporarli nel proprio demanio forestale al fine di sistamarli e valorizzarli con il rimboschimento e con l'esercizio di una razionale silvicoltura secondo le norme stabilite dall'art. 111 e seguenti del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 10.

ASARA, *Segretario*:

Art. 10

Relativamente allo sfruttamento delle piante di sughera, anche sparse, radicate in qualsiasi zona sottoposta o meno a vincolo per scopi idrogeologici, oltre le norme del titolo 1.º, Capo 1.º, della presente legge, si applicano quelle del presente capo.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 11.

ASARA, *Segretario*:

Art. 11

E' vietato amputare rami delle piante di sughera in maniera che ne possa derivare pregiudizio alla pianta stessa.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

ASARA, Segretario:

Art. 12

L'abbattimento delle piante di sughera è sottoposto all'autorizzazione della competente Camera di commercio, industria e agricoltura, su parere del rispettivo Ispettorato ripartimentale delle foreste.

Nel caso di giudizi controversi dispone l'Assessore regionale all'agricoltura.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

ASARA, Segretario:

Art. 13

L'estrazione del sughero è consentita solo nel periodo compreso tra il 1.º maggio ed il 31 agosto.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

ASARA, Segretario:

Art. 14

La demaschiatura delle piante non può ese-

guirsi se non quando il fusto abbia raggiunto, all'altezza di metri 1,30 da terra, una circonferenza di almeno cm. 60, misurata sopra scorza, e non può superare in altezza il doppio della circonferenza medesima.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

ASARA, Segretario:

Art. 15

L'estrazione del sughero gentile e del sugherone sulle piante già messe a coltura, non può oltrepassare l'altezza del triplo della circonferenza, misurata sopra scorza, ed a metri 1,30 dal suolo.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

ASARA, Segretario:

Art. 16

Non è consentita l'estrazione del sughero che non abbia compiuto l'età di nove anni.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

ASARA, Segretario:

Art. 17

L'estrazione del sughero di età inferiore ai

III LEGISLATURA

CLXXXIX SEDUTA

18 GIUGNO 1959

nove anni può essere autorizzata soltanto quando ragioni fisiologiche lo consiglino agli effetti del ripristino della produttività della pianta. L'autorizzazione è rilasciata, su domanda degli interessati, dalla competente Camera di commercio, industria ed agricoltura, sentito il rispettivo Ispettorato ripartimentale delle foreste.

Il trasporto, il commercio e la detenzione del sughero di età inferiore a nove anni sono altresì subordinati al rilascio della predetta autorizzazione.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

ASARA, Segretario:

Art. 18

Nei seminativi o pascoli arborati con piante di sughera, le normali colture agrarie ovvero il pascolo possono essere esercitati senza preventiva richiesta da parte degli interessati.

Su deliberazione dell'Amministrazione regionale vengono altresì emanate speciali norme per stabilire casi e modalità in cui, sussistendo almeno cento piante per ettaro, l'esercizio delle colture agrarie ovvero il pascolo possono essere subordinati, previa notifica agli interessati, alla esecuzione di particolari adempimenti, ovvero, per gravi motivi, essere vietati.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

ASARA, Segretario:

Art. 19

E' vietato accendere fuochi e bruciare frasche o stoppie nei terreni arborati con piante

di sughera durante il periodo 15 giugno - 30 settembre.

E' applicabile per quant'altro il disposto dell'art. 16 della presente legge.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

ASARA, Segretario:

Art. 20

Si applicano le disposizioni relative alla istituzione della « Carta sughericola » di cui all'art. 11, comma primo, della legge 18 luglio 1956, n. 759.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 21.

ASARA, Segretario:

Capo II

Provvidenze

Art. 21

Per favorire lo sviluppo della sughericoltura l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, in aggiunta alle provvidenze previste nel titolo I.o capo II, e con la procedura e formalità di cui alla presente legge, speciali premi ai proprietari di terreni che allevino piante di sughera nate spontaneamente.

Tali premi vengono concessi per le piante allevate che abbiano raggiunto l'altezza di metri 1,50 dal suolo, presentino buone condizioni vegetative, e siano in numero non inferiore a 50. Ciascun premio viene commisurato al valore di non oltre Kg. 5 di sughero di media qualità

III LEGISLATURA

CLXXXIX SEDUTA

18 GIUGNO 1959

per pianta e per non oltre 400 piante per ettaro.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22.

ASARA, Segretario:

Art. 22

Per il ripristino, miglioramento e nuovi impianti sughericoli si applicano anche le provvidenze previste dall'art. 11, comma secondo, della legge 18 luglio 1956, n. 759.

In contributi previsti dall'art. 7, lettera b), della presente legge sono estesi agli studi dei piani economici ed alle operazioni colturali a reddito negativo previsto dagli studi stessi.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23.

ASARA, Segretario:

Art. 23

L'Amministrazione regionale è autorizzata, nei casi in cui lo stimi indispensabile per la natura e l'importanza del danno, ad eseguire la lotta contro i parassiti della sughera.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 24.

ASARA, Segretario:

Art. 24

Per le infrazioni alle disposizioni della presente legge si osservano la procedura e le sanzioni previste dalle leggi vigenti, qualora siano da queste configurate come reato.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 25.

ASARA, Segretario:

Art. 25

La presente legge sostituisce integralmente la legge regionale 27 maggio 1955, n. 22.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 26.

ASARA, Segretario:

Art. 26

Le spese occorrenti per l'attuazione della presente legge fanno carico al cap. 84 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1958 ed ai successivi corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Sotgiu Girolamo. Ne ha facoltà.

SOTGIU GIROLAMO (P.C.I.), relatore. Questo articolo, come ho già osservato, deve essere modificato. Bisogna riferirsi non più al bilancio 1958, ma a quello 1959.

PRESIDENTE. La modifica sarà apportata in sede di coordinamento. Metto in votazione l'articolo 26. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sulla legge regionale: « Disciplina ed incoraggiamento della silvicoltura ed in particolare della sughericoltura », rinviata dal Governo centrale.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	50
votanti	49
maggioranza	25
favorevoli	43
contrari	6
astenuti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Abis - Asara - Asquer - Atzeni - Bernard - Borghero - Brotzu - Cadeddu - Cara - Cardia - Castaldi - Casu - Cherchi - Cincotti - Cingolani - Cois - Colia - Contu - Cottoni - Covacovich - Falchi - Pierina - Floris - Frau - Gardu - Lay - Lippi - Serra - Macis Elodia - Manca - Marras - Medda - Milia Francesco - Muretti - Murgia - Nanni - Nioi - Pernis - Pirastu - Pisano - Porcu - Ruju - Prevosto - Sassu - Serra - Soggiu Piero - Sotgiu Girolamo - Spano - Stara - Torrente - Usai - Zucca.

Si sono astenuti: Presidente Cerioni).

Discussione e approvazione della proposta di legge nazionale: «Concessione alla Amministrazione finanziaria della facoltà di ridurre il reddito o valore accertato agli effetti delle imposte dirette, divenuto definitivo per mancato reclamo, qualora l'accertamento eseguito risulti manchevole o erroneo». (11)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge nazionale: «Concessione all'Amministrazione finanziaria della facoltà di ridurre il reddito o valore accertato agli effetti delle imposte dirette, divenuto definitivo per mancato reclamo, qualora l'accertamento eseguito risulti manchevole o erroneo»; relatore l'onorevole Stara.

Dichiaro aperta la discussione generale. E' iscritto a parlare l'onorevole Pirastu. Ne ha facoltà.

PIRASTU (P.C.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa proposta di legge nazionale ha una storia lunga che merita di essere ricordata, sia pure per sommi capi, perchè se ne possono trarre insegnamenti ed anche indicazioni di carattere politico.

Se non vado errato, questa stessa proposta di legge nazionale, con testo identico, venne presentata per la prima volta nella prima legislatura, e venne approvata dal Consiglio regionale e inviata al Parlamento; la Camera dei deputati decise di prenderla in considerazione, ma essa rimase per lungo tempo a giacere nei suoi archivi. Non so se sia stata discussa in Commissione, ma certo non ebbe l'onore di giungere alla discussione definitiva e decadde per fine legislatura.

La stessa proposta di legge, immutata nel testo, venne presentata nella seconda legislatura, il 12 ottobre 1953, e fu approvata dal Consiglio regionale in data 21 aprile 1955; anche questa volta venne regolarmente inviata alla Camera dei deputati, che decise di prenderla in considerazione, ma dovette ancora subire la sorte quasi sempre riservata alle nostre proposte di legge nazionale quando giungono in Parlamento. Rimase, infatti, per lunghi mesi negli archivi senza neppure giungere in discussione nell'aula parlamentare; e fu poi dichiarata decaduta per fine della legislatura.

Oggi, la stessa proposta di legge nazionale, per la terza volta, viene presentata alla discussione del Consiglio regionale. Si noti bene, onorevoli colleghi, che le altre volte il testo della proposta di legge fu approvato dal Consiglio regionale all'unanimità o alla quasi unanimità. Tutti i Gruppi consiliari si dichiararono favorevoli a questo provvedimento. Ebbene, perchè una deliberazione approvata quasi all'unanimità dal nostro Consiglio non trova conclusione positiva in Parlamento? Segno è che vi sono Gruppi politici che in Consiglio votano in un modo e in Parlamento in un altro modo; segno è che taluni partiti politici qui, spinti dalla pressione dell'opinione pubblica, votano in un determinato modo e invece alla Camera dei deputati o lasciano che le nostre proposte vengano insabbiare, oppure al momento della votazione definitiva danno voto contrario. Il colmo del ridicolo è stato raggiunto, in fatto di proposte di legge nazionale, nel caso della devoluzione a favore della Regione Sarda di una quota dell'imposta doganale e di fabbricazione, proposta presentata nella precedente

III LEGISLATURA

CLXXXIX SEDUTA

18 GIUGNO 1959

legislatura. Parlo di ridicolo, di farsa, di *po-chade* a ragion veduta, perchè questa proposta di legge venne approvata dalla Camera dei deputati proprio alla fine della legislatura. Ciò permise a certa stampa di affermare che il Governo si era dimostrato benigno verso la Sardegna, che la maggioranza del Parlamento aveva deliberato un provvedimento in favore della nostra Isola. In effetti, la legge venne trasmessa al Senato quando ormai mancavano due o tre giorni alla fine della legislatura e i senatori non potevano in nessun modo approvarla.

Questa è, onorevoli colleghi, la situazione, per cui è necessario che ogni Gruppo assuma delle precise, chiare responsabilità. E non vale parlare astrattamente del Parlamento, come fa qualche collega del Consiglio regionale. La responsabilità è del Parlamento — si è detto —, quasi che il Parlamento non fosse costituito da Gruppi politici ben individuati...

COVACIVICH (D.C.). Noi non possiamo impegnare il nostro partito, noi impegnamo il Consiglio regionale.

PIRASTU (P.C.I.). Io certamente non pretendo, onorevoli colleghi, che il Consiglio regionale in quanto tale possa impegnare il Parlamento. (*Interruzioni*). Onorevole Covacivich, almeno lei, che è questore, dovrebbe lasciarmi parlare, anche perchè altrimenti difficilmente riuscirà a capire il mio pensiero. E' assolutamente vero che noi consiglieri regionali possiamo impegnare soltanto il Consiglio. Ma io faccio una considerazione di tipo diverso, una considerazione di carattere politico, che non si riferisce al Consiglio regionale astrattamente considerato, ma ai Gruppi consiliari che lo compongono e che rappresentano i vari partiti, i quali in Sardegna prendono un atteggiamento e si dichiarano favorevoli alle rivendicazioni sarde, mentre in Parlamento bocciano le proposte da noi approvate. La mia critica è di carattere unicamente politico e si riferisce non all'atteggiamento del Consiglio regionale nella sua unità, ma all'atteggiamento dei diversi Gruppi politici.

Approfitto per ricordare che presentemente è in discussione al Parlamento, o comunque è stata presa in considerazione, la proposta di legge presentata dal Consiglio regionale, che ha per oggetto la concessione di una quota dell'imposta di fabbricazione alla Regione Sarda. Questa proposta è veramente importante, perchè se attuata darebbe alla Regione una maggiore entrata di alcuni miliardi all'anno, permettendole una più intensa attività finanziaria. Non è male ricordare, infatti, che qualsiasi autonomia, oltre le competenze normative, ha bisogno di mezzi, di strumenti finanziari per potersi — come dire? — esplicare, attuare. La proposta di legge nazionale di cui ho detto diventerà legge solo se tutti i Gruppi consiliari che si sono dichiarati a suo favore impegneranno i Gruppi parlamentari della loro parte politica a manifestare uguale atteggiamento in Parlamento.

Per quanto si riferisce alla proposta di legge oggi in discussione, debbo dichiarare che noi siamo favorevoli alla sua approvazione. Si tratta di un provvedimento che viene incontro ad una esigenza sentita in Sardegna. Come è noto, il termine per ricorrere contro gli avvisi di accertamento relativi alle imposte dirette è stabilito in 30 giorni, e il mancato reclamo entro detto termine rende definitivo l'accertamento: per ciò, quando un contribuente, per ignoranza o per altre ragioni, non può o non è riuscito entro i termini prescritti a presentare il ricorso, deve soggiacere all'accertamento. Ciò danneggia in modo particolare non tanto i grossi contribuenti, che dispongono dei loro legali, i quali certamente non lasciano trascorrere i termini del ricorso, quanto piuttosto i piccoli contribuenti. Come sappiamo, gli accertamenti vengono, in genere, fatti per eccesso, sia per una certa cautela degli organi finanziari, sia per il timore, da parte degli organi competenti degli uffici distrettuali, di lasciar trascorrere il termine. Un tale sistema determina ingiustizie e sperequazioni, cui il provvedimento da noi proposto tende a rimediare; tanto più che il principio da questo affermato è in vigore per quanto si riferisce alla materia dei trasferimenti e dell'I.G.E.

Pertanto, noi riteniamo che questa proposta di legge nazionale, sia pure nella sua modestia, viene incontro ad una necessità sentita, specialmente in Sardegna, e — lo riaffermo — siamo favorevoli alla sua approvazione. (*Consensi a sinistra*).

PRESIDENTE. Poichè nessun altro è iscritto a parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole Stara, relatore.

STARA (D.C.), relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, se nella discussione gli onorevoli consiglieri si sono astenuti dall'intervenire, ad eccezione di uno, ciò è dovuto al fatto, già accennato dal collega Pirastu, che la proposta di legge nazionale non viene in aula per la prima, bensì per la terza volta. Le volte precedenti la proposta di legge incontrò, nel suo iter legislativo, cattiva sorte, che non è certo da attribuire a ragioni... astruse. Non era davvero il caso di fare le illazioni gratuite alle quali è arrivato l'onorevole Pirastu. Comuni contingenze hanno fatto sì che la nostra proposta arrivasse all'esame del Parlamento quando ormai questo era prossimo allo spirare della legislatura. Semplicemente questo è il motivo della mancata approvazione. Del resto, davvero non credo che il provvedimento possa aver determinato orientamenti di carattere amministrativo o politico tali da indurre i deputati sardi e di altre Regioni ad assumere un atteggiamento ostruzionistico.

Quindi, mi permetto di far rilevare al collega Pirastu (il quale ha dedicato la maggior parte del suo intervento alle cause della finora mancata approvazione della proposta) che non condivido — e credo che anche i colleghi non condividano — le conclusioni alle quali è arrivato, e che gli hanno fatto attribuire responsabilità che non esistono.

La proposta di legge, ad ogni modo, viene oggi ripresentata alla discussione. Ciò dimostra la volontà dell'assemblea di insistere su un provvedimento che noi riconosciamo di notevole importanza per il piccolo proprietario della Sardegna, che si trova in condizioni diverse da

quelle delle altre regioni d'Italia. L'analfabetismo, anche se è combattuto, non è ancora scomparso. I nostri contadini, gli agricoltori, gli operai non sono, per la maggior parte, in condizioni di poter osservare tutte le minute norme amministrative finanziarie — che sono già complesse per persone di una certa levatura — e meno ancora sono in grado di servirsi dei mezzi necessari ad affermare i loro diritti. Con la disposizione in esame non intendiamo apportare una innovazione di grande rilievo ed infatti ci siamo attenuti alla falsariga delle disposizioni statali in materia di I.G.E. e di imposte di registro, le quali ammettono un certo margine di difesa contro gli accertamenti che per il trascorrere dei termini siano diventati definitivi.

Noi abbiamo voluto estendere alle imposte dirette un analogo trattamento, perchè oggi, dopo che è stato notificato l'avviso dell'accertamento dell'imposta diretta, trascorsi quei famosi trenta giorni non rimane alcuna possibilità di ricorso: l'accertamento diviene definitivo e il contribuente deve pagare. D'altra parte, sappiamo che gli uffici finanziari si attengono ad una certa — come dire? — larghezza di tassazione; larghezza che poi — diciamolo pure — è quella che consente, nel momento in cui il contribuente reclama, di applicare una riduzione, in base alla quale si finisce per ottenere la definizione della pratica. Sennonchè — ed è il caso che noi vogliamo sanare — quando il contribuente, o per ignoranza, o per la difficoltà delle comunicazioni, o per altri motivi, non presenta tempestivamente ricorso, si trova in una seria difficoltà e nella condizione di subire quasi — consentitemelo — una ingiustizia, in quanto la sua sprovvedutezza nell'intervenire, in certa qual parte non è da attribuire a sua colpa, ma a circostanze il più delle volte esterne ed indipendenti dalla sua volontà.

Nella relazione che accompagna i disegni di legge riguardanti l'I.G.E. e l'imposta di registro si fa proprio riferimento a queste considerazioni di carattere umanitario per giustificare il provvedimento che attribuisce agli uffici finanziari la facoltà di dilazionare il definitivo concordato dell'imposta di registro o della tassa

I.G.E., in modo che si possa raggiungere l'equilibrio tributario e finanziario auspicabile in tutti i rapporti tra lo Stato e il contribuente.

Sono questi, in definitiva, i criteri che noi abbiamo voluto adattare al caso nostro, e mi pare che il Consiglio, come già le altre volte, è — lo desumo anche dall'intervento dell'onorevole Pirastu — ancora favorevole alla loro accettazione.

Il provvedimento che intendiamo proporre al Parlamento si compone di pochi articoli — sono tre —, che riproducono esattamente le disposizioni delle norme statali di cui ho parlato. L'articolo 1 non fa altro che riconoscere all'Amministrazione finanziaria la facoltà di ridurre l'accertamento divenuto definitivo per mancato o intempestivo reclamo, qualora esso risulti manchevole od erroneo. L'articolo 2 limita questa facoltà all'accertamento in prima istanza. Questo è evidente e logico: quando il contribuente ricorra ad una Commissione amministrativa, segno è che ha avuto la possibilità di opporsi al primo accertamento. Non possiamo, però, proporre che il termine, che la legge stabilisce per ricorrere alle Commissioni, venga ulteriormente prorogato, perchè così verrebbe, un po', ad essere falsato il concetto informativo di questa nostra proposta di legge, che tende a sanare il primo mancato ricorso.

Vorrei ancora osservare che quando nel 1957 questa proposta di legge venne presentata dalla Giunta — fui io stesso a proporla — la situazione di fatto in campo nazionale era ben diversa. Oggi, infatti, ci perviene notizia che si sta preparando il nuovo ordinamento tributario ed è in elaborazione un provvedimento analogo al nostro. Pare che nella riforma del sistema tributario si voglia inserire questa ulteriore possibilità di ricorso. Sarebbe il caso, quindi, di domandarsi se noi potremmo fare a meno di presentare la nostra proposta. Io la manterrei. Se domani una analoga legge nazionale assorbirà la nostra, non avrà importanza: l'importante è che sia raggiunto lo scopo che oggi ci prefiggiamo.

Vorrei fare un'ultima osservazione, che riguarda la forma. Nel testo della proposta che reca il numero 11 A, all'articolo 2 è detto:

« Tale facoltà limitata ai soli accertamenti e rettifiche modificate dagli uffici distrettuali ». La parola « modificate » è un errore di stampa; il termine giusto è « notificate », perchè nel caso previsto dall'articolo 2 non è ancora intervenuta nessuna modifica. (*Consensi*).

PRESIDENTE. La Giunta ha facoltà di esprimere il suo parere.

CONTU (P.S.d'A.), *Assessore ai trasporti, viabilità e turismo*. La Giunta aderisce alle considerazioni svolte dal relatore, che in effetti è anche il proponente della proposta di legge nazionale, di iniziativa della precedente Giunta.

Io non ho da aggiungere nulla al pensiero espresso così chiaramente e così compiutamente dal relatore e, quindi, mi rimetto alla volontà del Consiglio, nella fiducia che la proposta sarà approvata.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 1.

ASARA, *Segretario*:

Art. 1

Per l'imposta di ricchezza mobile, per l'imposta sui fabbricati e per tutte le altre imposte dirette per le quali sia fatto dalle vigenti disposizioni esplicito riferimento alla procedura stabilita per l'accertamento dei redditi di ricchezza mobile nei casi in cui i redditi o valori accertati si rendano definitivi per mancato o intempestivo reclamo, resta all'Amministrazione la facoltà di ridurre, con motivata decisione, il reddito o il valore divenuto definitivo, qualora l'accertamento eseguito risulti manchevole od erroneo.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 2.

ASARA, Segretario:

Art. 2

Tale facoltà è limitata ai soli accertamenti e rettifiche notificati dagli uffici distrettuali, e non è applicabile alle notifiche di decisioni delle Commissioni amministrative.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

ASARA, Segretario:

Art. 3

La facoltà prevista dall'articolo 1 della presente legge viene esercitata su istanza del contribuente, da presentarsi, ove già in atti non esista reclamo prodotto fuori termine, entro giorni trenta dalla notifica della cartella esattoriale.

Detta facoltà è attribuita all'Intendente di finanza competente per territorio — sentito, ove occorra, l'Ispettorato compartimentale delle imposte dirette — quando il reddito o valore accertato sia inferiore ai cinque milioni di lire, ed al Ministero delle finanze negli altri casi.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge nazionale: « Concessione all'Amministrazione finan-

ziaria della facoltà di ridurre il reddito o valore accertato agli effetti delle imposte dirette, divenuto definitivo per mancato reclamo, qualora l'accertamento eseguito risulti manchevole od erroneo ».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	53
votanti	52
maggioranza	27
favorevoli	51
contrari	1
astenuti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Abis - Amicarelli - Asara - Asquer - Bernard - Borghero - Cadeddu - Cara - Cardia - Castaldi - Casu - Cherchi - Cincotti - Cingolani - Cois - Colia - Contu - Corona Loddo Claudia - Cottoni - Covacovich - Del Rio - De Magistris - De Martis - Dettori - Falchi Pierina - Floris - Frau - Gardu - Giua - Lippi Serra - Macis Eledia - Manca - Marras - Masia - Medda - Melis - Milia Francesco - Muretti - Murgia - Nanni - Nioi - Pirastu - Porcu Ruju - Prevosto - Sassu - Serra - Sotgiu Girolamo - Spano - Stara - Torrente - Usai - Zucca.

Si sono astenuti: Presidente Cerioni).

PRESIDENTE. I lavori del Consiglio proseguiranno domani mattina alle ore 10 e 30.

La seduta è tolta alle ore 12 e 20.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Avv. Marco Diliberto

Tipografia Società Editoriale Italiana - Cagliari

Anno 1959